

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1656 DEL 23/09/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E LA FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO IRCCS PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO. DURATA 12 MESI CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1408/26

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. 97404 del 3/09/2026, agli atti, il Direttore dell’U.O.C. Neurologia dell’Ospedale di Vicenza ha chiesto la stipula di una convezione con la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS, con sede in Pavia, Via C. Mondino n. 2, C.F. e P. IVA 00396070187.

La richiesta è motivata dal fatto che vengono già, da diverso tempo, inviati campioni biologici al Laboratorio di Neuroimmunologia della Fondazione per l’esecuzione di test anticorpali di II livello, posto che si tratta di test non effettuati nella nostra Azienda.

Sulla richiesta di convenzione così formulata è stato acquisito ed è agli atti il parere favorevole del Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi e del Direttore Sanitario della scrivente Azienda.

La stipula di una convenzione consentirebbe di velocizzare la procedura di invio e di refertazione rispetto all’invio estemporaneo e di avere uno sconto del 10% sulle tariffe attualmente in essere.

Considerata la stima di fino a un massimo di n. 20 invii all’anno e il tariffario della Fondazione, scontato del 10% per gli Enti convenzionati, il costo della convenzione, per la durata di 12 mesi, è pari ad € 8.000,00 IVA esente, da porre quota parte a carico del bilancio sanitario Anni 2026 e 2027.

In ragione di quanto esposto, si propone, pertanto, di approvare la stipula della Convenzione per esami di laboratorio tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica e la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la stipula della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino I.R.C.C.S., per l’esecuzione di esami di laboratorio (test anticorpali di II livello), alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa stimata e derivante dalla stipula della Convenzione in argomento, sarà presumibilmente pari a complessivi € 8.000,00= da porre a carico del Bilancio Sanitario anni 2026-2027, al conto 55.05.27 “*Prestazioni da Aziende Sanitarie extra Regione*” secondo la seguente declinazione:

Anno 2026	€ 2.600,00
Anno 2027	€ 5.400,00

3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO

T R A

La **FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO - IRCCS** (di seguito denominata **ISTITUTO**) Codice Fiscale e P.IVA n. 00396070187 - rappresentata dal Dott. Gianni Bonelli, in qualità di Direttore Generale domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Istituto, sita in Via C. Mondino n. 2, 27100 Pavia (PV)

E

L'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (di seguito denominata **AZIENDA**) - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 02441500242 – rappresentata dal Dott. Peter Assemergs, in qualità di Direttore Generale domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Azienda U.L.SS., sita in Viale Rodolfi, n. 37, CAP 36100 città Vicenza (VI)

PREMESSO CHE

- **AZIENDA** ha manifestato il proprio interesse ad avvalersi dell'expertise dell'Istituto attraverso un convenzionamento per l'esecuzione di esami di laboratorio;
- **ISTITUTO** ha riscontrato positivamente la predetta richiesta attraverso un'offerta di collaborazione ad **AZIENDA** che ha manifestato l'interesse alla stipula di un'apposita convenzione sulla base del tariffario proposto da **ISTITUTO** e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (cfr. all. 1);
- l'**ISTITUTO** si rende pertanto disponibile a stipulare una convenzione con **AZIENDA** al fine di consentire l'effettuazione delle suddette prestazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Oggetto della convenzione

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

ISTITUTO assicura ad **AZIENDA** l'esecuzione degli esami di laboratorio di cui in premessa, riportati nel tariffario approvato e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (cfr. all. 1). Gli importi sono da intendersi esenti IVA.

In caso di ulteriori prestazioni non comprese nell'elenco di cui sopra si farà riferimento al vigente

ART. 3 – Responsabili della convenzione

Il Responsabile della presente convenzione per l'AZIENDA è individuato nella persona del Direttore della U.O.C. Neurologia, dr.ssa Sabrina Marangoni (*tel. 0444.753675 - e-mail: segreteria.neurologia@aulss8.veneto.it*) che curerà l'esecuzione della stessa anche per quanto concerne gli adempimenti connessi alle spedizioni dei campioni biologici, tramite Ditta all'uopo individuata, stimati, dallo stesso in numero variabile da 1 a 2 al mese per un massimo di 20 spedizioni annue. Il Responsabile della presente convenzione per ISTITUTO è individuato nella persona del Direttore del Laboratorio Analisi.

ART. 4 - Procedura

Il recapito presso l'ISTITUTO dei campioni da esaminare, nel rispetto delle modalità indicate dalla medesima e declinate nell'Allegato 2.A e 2.B, parte integrante e sostanziale del presente atto, sarà a carico di AZIENDA. I referti verranno rilasciati secondo le modalità concordate tra i Referenti della convenzione. Le spedizioni dei campioni biologici avverranno tramite Ditta all'uopo individuata dall'AZIENDA, a propria cura e spese.

ART. 5 – Rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni di AZIENDA e di ISTITUTO.

Per ISTITUTO i riferimenti amministrativi sono i seguenti:

- Ufficio Affari Generali (Direttore Dott.ssa Federica Meriggi)
Tel. 0382 380392
e-mail: affarigenerali@mondino.it

Per AZIENDA i riferimenti amministrativi sono i seguenti:

- Direzione Amministrativa di Ospedale (Direttore Dott. Giorgio Miotto)
Tel. 0444 757163
e-mail: sao@aulss8.veneto.it

ART. 6 – Rendicontazione e fatturazione

Il Responsabile della convenzione per Istituto entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, invia al Responsabile della Convenzione per l'AZIENDA un report riepilogativo delle prestazioni effettuate per il relativo riscontro.

Il Responsabile della Convenzione per l'AZIENDA, effettuati i dovuti riscontri, ne dà comunicazione all'Ufficio Amministrativo di ISTITUTO di cui al precedente art.5, richiedendo l'emissione della relativa fattura con rilascio del codice NSO ove previsto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota riepilogativa. ISTITUTO invierà fattura mensile, con l'indicazione dell'ordine di acquisto emesso dall'AZIENDA per la convenzione di che trattasi, dell'oggetto della convenzione, del periodo di riferimento delle prestazioni rese e relativo importo, all'Ufficio Amministrativo dell'AZIENDA di cui al precedente art. 5, che provvederà, entro 60gg dalla ricezione, al pagamento del relativo importo. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori, oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002, fatta salva la facoltà della ISTITUTO di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

ART. 7 – Assicurazione

ISTITUTO dichiara che le attività prestate dai sanitari interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di responsabilità professionale verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

AZIENDA dichiara di essere munita di idonea copertura assicurativa in regime di autoritenzione del rischio per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto della presente convenzione in caso di responsabilità ad essa attribuibile.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di nr. 12 mesi, salvo proroga o rinnovo.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, dandone notizia all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. almeno due mesi prima del termine individuato nella stessa comunicazione di recesso.

ART. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della convenzione (di seguito le "Informazioni di Contatto"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Le informative complete sono disponibili rispettivamente al link <https://www.mondino.it/wp-content/uploads/2023/07/Informativa-sul-trattamento-dati-rapporti-con-partner-e-fornitori->

[1.pdf](#) per Istituto e sul sito Internet https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/Allegato-1.-Informativa_e_consenso.pdf per AZIENDA.

Ciascuna parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte, contenuti nel presente Contratto o comunque comunicati od acquisiti nel corso della sua esecuzione, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente Contratto, nonché per controllare e valutare la relazione tra le Parti e/o per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a professionisti, consulenti, istituti di credito e/o altre società con cui intrattiene rapporti ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate ed in conformità alla vigente normativa. Resta inteso fra le Parti che, ove si rendesse necessario un trasferimento di dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali (ovvero extra UE), ciò avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (a partire dal Regolamento UE n. 679/2016) e quindi solo in presenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero, in mancanza, di specifici accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato dei dati personali od altre garanzie di adeguatezza come stabilite dal Regolamento UE già richiamato, ferma restando la richiesta dell'esplicito consenso dell'interessato al trasferimento dei dati nei casi in cui quest'ultimo non risulti supportato dalle circostanze sopra indicate.

Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati in esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, atteso che la titolarità dei dati rimane in capo ad AZIENDA, ISTITUTO accetta la nomina e gli impegni di Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell'Articolo 28 del Regolamento dei dati personali e di categorie particolari di dati ai sensi dell'Articolo 9 del suddetto Regolamento, di cui AZIENDA è titolare.

Per ulteriori dettagli in merito alle responsabilità e gli obblighi del Responsabile nominato, si rimanda al "Atto di nomina di Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati" allegato alla presente convenzione (cfr. all. 3).

Le parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del Regolamento n. 679/2016.

ART. 10 – Clausola di osservanza del Codice Etico e della normativa ex D.Lgs. n. 231/2001

AZIENDA, in relazione alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., nonché delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello 231 adottati dalla Istituto e disponibili sul suo sito, all'indirizzo: www.mondino.it.

A detto riguardo si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti

documenti e, comunque, tale da non esporre la Istituto al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Istituto e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente convenzione.

L'inosservanza da parte di AZIENDA di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e legittima l'ISTITUTO a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

ART. 11 - Rinvio normativa e Foro competente

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si applicano le norme civilistiche e ogni controversia eventuale insorgente tra le Parti, inerente la presente convenzione, verrà definita, in via esclusiva, avanti al Foro di Pavia.

ART. 12 - Regime fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sono a carico di AZIENDA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia, <DATA>

PER LA FONDAZIONE

ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO

MONDINO

IRCCS

Il Direttore Generale

Dr. Gianni BONELLI

PER AZIENDA

U.L.SS. N. 8 BERICA

Il Direttore Generale

Dr. Peter Assembergs

Allegati:

Allegato 1 - Tariffario esami neuroimmunologia

Allegato 2.A - Informazioni invio campioni per test immunologici

Allegato 2.B - Modulo accompagnamento dei campioni biologici

Allegato 3 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

ALLEGATO 1 – TARIFFARIO ESAMI DI NEUROIMMUNOLOGIA



**FONDAZIONE
MONDINO**
Istituto Neurologico Nazionale
a Carattere Scientifico | IRCCS

Fondazione Mondino
Via C. Mondino 2, 27100 Pavia
T 0382/3801 – F 0382/380286
www.mondino.it

Tariffario esami neuroimmunologia

CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFFA MONDINO	TARIFFA ENTI CONVENZIONATI (sconto 10%)
FT0116	ESAME LIQUORALE COMPLETO	264,00 €	237,60 €
FT0102	ANTICORPI CONTRO ANTIGENI NEURONALI INTRACELLULARI-PANNELLO (Blot per Hu, Yo, Ri, Amfifisina, GAD65, Ma2/Ta, Zic4 e test su tessuto cerebellare)	100,00 €	90,00 €
FT0163	ANTICORPI CONTRO ANTIGENI NEURONALI DI SUPERFICIE-PANNELLO (NMDAR, LGI1, CASPR2, GABAB, DPPX, AMPAR)	130,00 €	117,00 €
FT0166	ANTICORPI ANTI-IGLON5	86,00 €	77,40 €
FT0169	ANTICORPI ANTI-GANGLIOSIDI GM1	45,00 €	40,50 €
FT0170	ANTICORPI ANTI-GANGLIOSIDI GQ1b	45,00 €	40,50 €
FT0171	ANTICORPI ANTI-GANGLIOSIDI - PANNELLO (GM1, GD1b, GQ1b)	65,00 €	58,50 €
FT0172	ANTICORPI ANTI-MAG (IgM)	35,00 €	31,50 €
FT0100	PROTEINA TAU	55,00 €	49,50 €
FT0179	PROTEINA TAU, TAU IPERFOSFORILATA, β -AMILOIDE1-42, β -AMILOIDE1-40	320,00 €	288,00 €
FT0173	ANTICORPI ANTI ACHR (adulto e fetale)	55,00 €	49,50 €
FT0174	ANTICORPI ANTI-MUSK	35,00 €	31,50 €
FT0175	ANTICORPI ANTI ACHR (adulto e fetale) + MUSK	75,00 €	67,50 €
FT0176	ANTICORPI ANTI-AQP4	86,00 €	77,40 €
FT0177	ANTICORPI ANTI-MOG	86,00 €	77,40 €
FT0202	ANTICORPI ANTI AQP4 + MOG	110,00 €	99,00 €
FT0207	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO: TEST SU TESSUTO CEREBRALE, NERVO PERIFERICO E ALTRI TESSUTI	110,00 €	99,00 €
FT0208	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO: TEST SU TESSUTO CEREBRALE	30,00 €	27,00 €

Le prestazioni di cui sopra si intendono esenti IVA ai sensi dell'articolo 10 n. 19 del DPR n. 633/72

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Costituito con Decreto Luogotenenziale 10/5/1917 n. 1262 - accreditato nel S.S.N. e R. e riconosciuto I.R.C.C.S. con Decreto Interministeriale 22/6/1973 e succ. - REA PV n. 220333 del 22/7/1998; iscritto nel registro delle persone giuridiche private della Prefettura di Pavia n. 476 pag. 579 del 4/2/2010 - Codice Fiscale e Partita IVA 00396070187

ALLEGATO 2.A – INFORMAZIONI PER INVIO DI CAMPIONI PER TEST NEUROIMMUNOLOGICI



Laboratorio Ultraspecialistico di Patologia Clinica -
Ultraspecialistico in Neuroimmunologia, Direttore ff. Dr.ssa Elisabetta Zardini
Sezione di Ricerca di Neuroimmunologia, Referente Dr. Matteo Gastaldi
tel 03823803268; email neuroimmunologia@mondino.it

Informazioni per invio di campioni per test neuroimmunologici

- **Campioni:**
 - Siero: 2 provette da siero (tappo rosso)
 - Liquor: 1 provetta (almeno 1 mL, considerare volumi maggiori se richiesti test multipli) (NB: inviare SEMPRE campioni di siero e liquor appaiati)
 - Etichettare ogni provetta con nome, cognome, data nascita e data prelievo
 - **Modalità di conservazione campioni sangue:**
 - Temperatura ambiente per massimo 8 ore
 - A 4°C per periodi tra 8 e 72 ore
 - A -20°C per periodi oltre 72 ore PREVIA CENTRIFUGAZIONE: CONGELARE il siero, mai il sangue
 - **Modalità trasporto:**
 - Temperatura ambiente se durata di conservazione/trasporto <48 ore
 - In contenitore refrigerato se durata di conservazione/trasporto >48 ore o se campioni di siero/liquor già congelati
 - In ghiaccio secco se campioni di siero/liquor già congelati (*opzionale*)
 - **Documenti da allegare alla spedizione:**
 - Modulo di accompagnamento campioni biologici (n.b. inserire "n/a" nel campo "n° di pratica assegnato da laboratorio Mondino")
 - Autorizzazione della direzione sanitaria
- Indirizzo:** Fondazione Mondino, Laboratorio di Neuroimmunologia, piano terra (stanza 76), Via Mondino 2, 27100 Pavia
- **Orari:** dal lunedì al venerdì, 9-15 (evitare spedizioni il venerdì e nei prefestivi; per consegne fuori orario contattare telefonicamente/e-mail)
 - **Contatti:**
 - Dr.ssa Elisabetta Zardini; Dr Matteo Gastaldi; Dr.ssa Margherita Vacca
 - Email: neuroimmunologia@mondino.it; matteo.gastaldi@mondino.it; elisabetta.zardini@mondino.it
 - Tel 0382380268; fax 0382380286

ALLEGATO 2.B – MODULO ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

**Modulo di
accompagnamento
campioni biologici**



Laboratorio Ultraspecialistico di Patologia Clinica -
Neuroimmunologia, Direttore ff. Dr.ssa Elisabetta Zardini
Sezione di Ricerca di Neuroimmunologia, Referente Dr. Matteo Gastaldi
tel, 0382380268; email, neuroimmunologia@mondino.it

**N° di pratica (assegnato
da laboratorio Mondino)**

Cognome e Nome	<input type="text"/>	Genere	☐ F	☐ M	☐ altro
Data di nascita	<input type="text"/>	Luogo di nascita	<input type="text"/>		
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Luogo di residenza	<input type="text"/>		

INFORMAZIONI INDISPENSABILI PER POTER PROCEDERE ALLE ANALISI

Istituto/Reparto di provenienza	<input type="text"/>	data prelievo	<input type="text"/>
Medico/n° telefono	<input type="text"/>	email	<input type="text"/>
Modalità di invio ☐ Ricerca (<i>se concordato</i>) ☐ Assistenza			
Materiale inviato ☐ Siero ☐ Liquido cerebrospinale			

TEST ESEGUITI PER ASSISTENZA

- ☐ Isoelettrofocusing per la determinazione di bande oligoclonali liquorali e sieriche
- ☐ Proteina tau, proteina tau iperfosforilata, beta-amiloide frammento 1-40 e frammento 1-42 (*liquido cerebrospinale*)
- ☐ Proteina tau (*liquido cerebrospinale*)
- ☐ Anticorpi anti-Aquaporin-4 (AQP4) (IgG)
- ☐ Anticorpi anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) (IgG)
- ☐ Anticorpi anti-antigeni neuronali intracellulari (Hu, Yo, Ri, Ma2, GAD65, Amfifisina, CRMP5/CV2, Tr/DNER)
- ☐ Anticorpi anti-antigeni neuronali di superficie (NMDAR, LGI1, CASPR2, AMPAR-1/2, GABA_AR, DPPX)
- ☐ Anticorpi anti-antigeni neuronali- test su tessuto (cervello, nervo periferico, intestino, pancreas)
- ☐ Anticorpi anti-antigeni neuronali- test su tessuto (cervelletto)
- ☐ Anticorpi anti-IgLON5
- ☐ Anticorpi anti-Myelin Associated Glycoprotein (MAG) (IgM)
- ☐ Anticorpi anti-GQ1b (IgG)
- ☐ Anticorpi anti-GM1 (IgG e IgM)
- ☐ Anticorpi anti-gangliosidi (screening: GM1, GD1b, GQ1b) (IgG e IgM)
- ☐ Anticorpi anti-AChR (isoforma adulta e fetale) - fixed CBA
- ☐ Anticorpi anti-MuSK - fixed CBA

TEST ESEGUITI PER RICERCA

- ☐ Screening per antigeni non caratterizzati su tessuto cerebrale di ratto in-house
- ☐ Anticorpi anti- MOG (Screening, titolo e conferma IgG1) - Live CBA
- ☐ Anticorpi anti- AQP4 (Screening e titolo) - Live CBA
- ☐ Anticorpi anti- PLP1- Live CBA
- ☐ Anticorpi anti- GABAAR
- ☐ Anticorpi anti-AChR (isoforma adulta e fetale) e MUSK - live CBA
- ☐ Anticorpi anti-LRP4
- ☐ Anticorpi anti-GlyR (recettore della glicina)
- ☐ Anticorpi anti-GFAP
- ☐ Anticorpi anti-AK5
- ☐ Anticorpi anti-antigeni nodali/paranodali (Neurofascin-155, Contactin-1, CASPR-1)
- ☐ Altro (da concordare):

SCHEDA CLINICAData esordio sintomi Esordio ☐ acuto/subacuto (< 3 mesi) ☐ cronicoFase acuta di malattia ☐ Sì ☐ NoTumore ☐ No ☐ Sì Immunoterapia precedente al prelievo ☐ No ☐ Steroidi ☐ ivlg ☐ Altro Precedenti/concomitanti positività autoanticorpali ☐ No ☐ Sì data ☐ **Sindrome demielinizzante acquisita del sistema nervoso centrale**

- ☐ Neurite ottica ☐ Neurite ottica bilaterale ☐ Neurite ottica recidivante ☐ sospetta sclerosi multipla
☐ Mielite ☐ Mielite longitudinale (*LETM*, >2 metameri) ☐ Mielite recidivante
☐ Encefalomyelitis disseminata acuta (*ADEM*) ☐ Sindrome demielinizzante combinata SNC+SNP

☐ **Encefalite autoimmune/sindrome neurologica paraneoplastica**

- ☐ Crisi epilettiche ☐ Stato di male epilettico
☐ Disturbi mnesici ☐ Altri disturbi cognitivi
☐ Discinesie ☐ Dystonia ☐ Altri disturbi del movimento
☐ Allucinazioni ☐ Delirio ☐ Cambio di personalità ☐ Ridotto livello di coscienza
☐ Alterazioni limbiche mono/bilaterali alla RMN ☐ Alterazioni multifocali bianca/grigia alla RMN
☐ Pleiocitosi liquorale ☐ Bande oligoclonali esclusivamente liquorali
☐ Atassia centrale ☐ *Stiff-person syndrome* ☐ Oftalmoplegia bilaterale (troncoencefalite)
☐ Iposodiemia ☐ Disautonomia ☐ Ipoventilazione centrale ☐ Disturbi del sonno

☐ **Sindrome del sistema nervoso periferico**

- ☐ Poliradicolonevrite acuta (*Sindrome di Guillain-Barré*)
☐ Polineuropatia infiammatoria demielinizzante cronica (*CIDP*)
☐ Polineuropatia in corso di gammapatia monoclonale
☐ Neuromiotonia; sindrome crampi-fascicolazioni
☐ Polineuropatia sensitiva subacuta (ganglionopatia paraneoplastica)
☐ Altre neuropatie

Caratteristiche EMG/ENG ☐ Sensitiva ☐ Motoria ☐ Mista☐ Demielinizzante ☐ Assonale ☐ Mista☐ **Demenze**

- ☐ Sospetta malattia di *Alzheimer* ☐ Sospetta demenza frontotemporale
☐ Sospetta malattia di *Creutzfeldt-Jacob* ☐ Altre demenze

☐ **Altro**

Breve sintesi della storia clinica:

Firma

ALLEGATO 3 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Accordo sulla protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" con sede in Viale Rodlfi, 37, 36100 Vicenza, C.F. e P.I.V.A. 02441500242 (d'ora in poi U.L.SS. 8), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Assembergs

e

Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS con sede in via Mondino n. 2, 27100 Pavia, C.F. e P.I.V.A. 00396070187 (d'ora in poi Istituto Mondino o Fondazione), in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale Dott. Gianni Bonelli

premesso che:

- ai sensi dell'art 4 comma 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali è il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 8 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- ai sensi dell'art. 28, comma 1, Regolamento UE 2016/679, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Responsabile può trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, che ne disciplina con apposito atto obblighi e diritti;
- l'esecuzione del rapporto che lega U.L.SS. 8 e la Fondazione, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di medicina di laboratorio da parte del Laboratorio Ultraspecialistico-Patologia Clinica della Fondazione, implica, da parte di quest'ultimo, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la STRUTTURA.- la STRUTTURA intende designare la Fondazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Responsabile del trattamento dei dati personali con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del nominato contratto;
- la Fondazione intende accettare tale nomina, che rappresenta appendice al contratto principale;
- con il presente contratto le parti intendono regolamentare il proprio rapporto in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare.

Tanto premesso si conviene e stipula

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Oggetto e descrizione del trattamento

L'esecuzione delle attività oggetto del contratto su citato comporta, da parte della Fondazione, il trattamento dei dati personali correlati all'esecuzione di analisi cliniche su campioni inviati al laboratorio Ultraspecialistico-Patologia Clinica della Fondazione.

3. Natura di dati personali e categorie di interessati

I dati personali trattati sono costituiti da a. recapiti, dati identificativi quali nome, indirizzo, n° telefono, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di nascita, etc. di pazienti e utenti nonché di operatori del Titolare; b. particolari categorie di dati personali, sanitari e genetici, di pazienti.

I soggetti i cui dati personali sono oggetto di trattamento da parte della Fondazione possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti e collaboratori del Titolare, pazienti, terzi incaricati, a qualunque titolo, dal Titolare stesso, controparti contrattuali del Titolare e, in generale, terze parti rispetto alle quali il Titolare agisce come Titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

4. Finalità e durata del trattamento

I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente per l'adempimento del contratto e nei limiti strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, così come indicato nella presente nomina nonché nel contratto principale.

Il trattamento sarà effettuato solo per la durata del rapporto. Alla scadenza del rapporto o, comunque, entro un termine ragionevole con la cessazione della prestazione dei servizi oggetto del contratto, la Fondazione provvederà, su indicazione del Titolare, alla cancellazione o alla restituzione al Titolare di tutti i dati personali trattati fino a quel momento.

5. Istruzioni

Il Responsabile, nell'attività di trattamento, è tenuto a:

- assicurare che il trattamento dei dati venga effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale;
- osservare le istruzioni documentate del Titolare ed eseguire i trattamenti funzionali all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché informare il Titolare qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti;
- garantire un'organizzazione idonea all'implementazione, verifica e gestione dei requisiti normativi e standard vigenti in materia (es.: designazione, ove necessario, RPD, di un Responsabile per la sicurezza informatica, etc.);

- redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 del Regolamento UE 2016/679, il registro delle attività di trattamento;
- informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare su tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare fornendo specifici contributi nell'esecuzione della valutazione di impatto ed eventuale consultazione preventive;
- comunicare tempestivamente eventuali incidenti da cui derivi violazione della sicurezza dei dati personali di cui è Titolare la Fondazione e tutte le relative informazioni utili a classificare l'incidente e, se necessario, formulare notifica all'autorità di controllo e agli interessati;
- ove pertinente, garantire il costante aggiornamento, sotto il profilo normativo, delle procedure informative, degli strumenti e dei programmi informatici in uso presso il Titolare e assicurare la costante formazione del personale di quest'ultimo;
- designare, qualora non sia stabilito in UE, un rappresentante in Italia ai sensi dell'art. 27, par. 3 del Regolamento UE 2016/679.

La Fondazione, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o europee, relative alla protezione.

6. Sub-responsabili del trattamento

Salva l'eventuale nomina di sub-responsabili del trattamento autorizzati a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati sono stati forniti al Responsabile per l'esecuzione del presente rapporto, non sarà possibile comunicare a terzi i dati personali senza espressa autorizzazione del Titolare.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

7. Garanzie e responsabilità

Il Responsabile dichiara e garantisce di osservare e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e del presente atto, in particolare di non compiere atti o incorrere in omissioni che possano portare ad una violazione dei dati o causare perdite o danni al Titolare, agli interessati o a terzi.

Resta ferma la responsabilità del Responsabile per il risarcimento di eventuali danni arrecati al Titolare ai sensi anche dell'art. 82 Regolamento UE.

* * *

Con la sottoscrizione del presente atto, la Fondazione accetta la nomina e si impegna a presiedere ed a procedere attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale potrà disporre verifiche periodiche sull'osservanza delle presenti disposizioni.

Pavia, _____

**PER FONDAZIONE MONDINO
ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE A
CARATTERE SCIENTIFICO
IRCCS**

Il Direttore Generale
Dr. Gianni BONELLI

**Per l'Azienda
U.L.SS. 8 "Berica"**
Il Direttore Generale
Dr. Peter ASSEMBERGS